

Avv. Giacomo Baralla
Corso Margherita di Savoia, 9
07100 Sassari
pec: baralla@pec.it
cell. 3403690537

TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA

SEZIONE LAVORO

Ricorso in riassunzione del processo n. R. G. Lavoro 614/2019 del

Tribunale di Sassari

della signora **CORDEDDA LETIZIA**, nata a [REDACTED]
ivi residente C.F. [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'Avv. Giacomo Baralla, C.F. [REDACTED] del Foro di Tem-
pio Pausania ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassa-
ri, C.so Margherita di Savoia n.9 fax 1782724000, pec: baralla@pec.it ,
quest'ultimo eletto quale domicilio virtuale per le autorizzande comu-
nicazioni di legge, giusta procura allegata al ricorso ex art. 414 c.p.c a-
vente la data del 20.02.2019 ed iscritto al n. 614/2019 R.G. del Tribunale
di Sassari, sezione Lavoro,

- *ricorrente*

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro p.t. (C.F. 80255230585), rappresentato e difeso ex lege dall'Av-
vocatura Distrettuale dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata
ex lege, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n.12,

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore
p.t., (C.F. 80012550929) con sede in 09128 Cagliari, Piazza Galileo 36, rap-
presentato e difeso ex lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Cagliari, Via Dante n.23/25;



e

Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna -Ufficio VI Ambito Territoriale della Provincia di Sassari, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80003220904), con sede in Sassari, Corso G. M. Angioy n.1;

resistenti

nonché

Liceo Statale Classico - Scientifico – Linguistico - Sportivo - Scienze Umane "G.M. Dettori" con sede in 07029 Tempio Pausania (OT) alla Via B. Demuro, 3, Cod. Mecc.: SSI SSPC04000T, Cod. Fiscale: 91015330904, in persona del legale rappresentante pro tempore (indicato nel corpo del ricorso come Liceo Dettori di Tempio)

resistente

PREMESSO CHE

con ricorso ex art. 414 c.p.c. avente la data del 29.03.2019, iscritto al n. 614/2019 R. G. presso il Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro – Gelso-Cordedda Letizia conveniva in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA, in persona del Direttore pro tempore, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI SASSARI, in persona del Dirigente pro tempore, nonché il LICEO CLASSICO-SCIENTIFICO-LINGUISTICO-SPORTIVO – SCIENZE UMANE "G.M. DETTORI", in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito si riporta il contenuto del ricorso introduttivo:



"TRIBUNALE DI SASSARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per Cordedda Letizia, [REDACTED] ivi residente C.F.

[REDACTED] rappresentata e difesa dall' Avv. Giacomo Baralla,

C.F. [REDACTED] del Foro di Tempio Pausania ed elettivamente domiciliata

presso il suo studio in Sassari, C.so Margherita di Savoia n.9 fax 1782724000, pec:

baralla@pec.it , quest'ultimo eletto quale domicilio virtuale per le autorizzande comuni-

cazioni di legge, giusta procura allegata al presente atto

ricorrente

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro

p.t. (C.F. 80255230585), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato di Roma, presso la cui sede è domiciliata ex lege, in 00186 Roma, Via dei

Portoghesi n.12,

e

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Direttore p.t., (C.F.

80012550929) con sede in 09128 Cagliari, Piazza Galileo 36, rappresentato e difeso ex

lege dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, Via Dante n.23/25;

e

Ufficio Scolastico Regionale Per La Sardegna -Ufficio VI Ambito Territoriale

della Provincia di Sassari, in persona del Dirigente p.t. (C.F. 80003220904), con

sede in Sassari, Corso G. M. Angioy n.1;

resistenti

nonché



Liceo Statale Classico - Scientifico – Linguistico - Sportivo - Scienze Umane

"G.M. Dettori" con sede in 07029 Tempio Pausania (OT) alla Via B. Demuro, 3,

Cod. Mecc.: SSI SSPC04000T, Cod. Fiscale: 91015330904, in persona del legale rap-

presentante pro tempore (indicato nel corpo del ricorso come Liceo Dettori di Tempio)

resistente

FATTO

1. Cordedda Letizia con il presente ricorso chiede l'accertamento e la declaratoria, con conseguente obbligo a carico degli enti resistenti, del proprio diritto a vedersi attribuito e riconosciuto il diritto l'inserimento nella Graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, Profilo A.T., Provincia di Sassari triennio 2014-2017 e per il triennio successivo 2018/2020, con conseguente condanna degli enti resistenti a provvedere in tal senso.

Nella necessaria premessa:

2. La sig.ra Cordedda, nel proseguo chiamata ricorrente, è stata un'assistente tecnico.

Tra i vari attestati e diplomi conseguiti dalla lavoratrice e facenti parte del di lei Curriculum Vitae vi sono: il diploma di licenza media conseguito presso la scuola media Statale De Martini di Thiesi nell'anno scolastico 1982/1983 (Doc.1), il diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso Istituto Tecnico Commerciale Amministrativo " G. Musinu" di Thiesi nell'anno scolastico 1987/88 (Doc. 2); l'attestato di qualifica di programmazione Junior tipo QR. rilasciato dalla Regione Autonoma della Sardegna in data 07.09.1993 (Doc. 3).

3. In data 19.11.2001, la ricorrente presentava, per la prima volta, domanda di inserimento in III fascia, personale ATA, compreso il profilo professionale di Assistente Tecnico e valevole per il triennio 2001/2004 (Doc.4).

4. Detta domanda veniva reiterata in tutti i successivi trienni sino al triennio



2014/2017: e, precisamente, triennio 2005/2008, 2008/2011, 2011/2014 (**Docc. 5-6-7**).

5. Dal 2001 al 2017 la Cordedda ha lavorato anche come assistente Tecnico nei seguenti periodi: dal 17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Tecnico Nautico "Domenico Millelire" di La Maddalena e dal 10.04.2015 al 28.04.2015 presso il Liceo Dettori di Tempio Pausania, come risulta dal decreto di esclusione dalle graduatorie di Circolo e Istituto per il profilo di A.T. emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo Dettori di Tempio in data 17.02.2018 (prot. 0001426) (**Doc.8**).

6. La stessa, in data 03.10.2014, depositava domanda di inserimento nelle Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia per il triennio 2014-2017 personale ATA, ivi compreso il profilo professionale A.T., relativamente alla provincia di Sassari (**Doc.9**).

7. Nelle cennate domande di inclusione, la ricorrente si avvaleva del diploma di licenza media, congiunto all'attestato di qualifica di programmazione Junior tipo QR sopra meglio descritto.

8. L'ultima domanda veniva respinta, atteso che l'Istituto di prima nomina ovvero l'istituto capofila (Liceo G.M. Dettori di Tempio Pausania) con il sopra richiamato provvedimento del 17.02.2018, valutava la ricorrente priva dei requisiti per l'inserimento.

9. Difatti, il Dirigente Scolastico del Liceo Dettori di Tempio, sulla base della Nota Ministeriale del 22 febbraio 2012, prot. A00DGPER 1293 ed in forza del parere dell'UFF. VI AT- USR Sardegna del 09.02.2018 prot. 0001072 (**doc.10,11**) non riscontrava l'equivalenza tra il piano di studi del Corso promosso dalla Regione Sardegna ed i piani di studio di tutti gli indirizzi di scuola statale. Pertanto, la sopracitata Dirigenza scolastica provvedeva con il decreto n. 000 1426 del 17.02.2018 a riconoscere alla Cordedda solamente il servizio prestato in qualità di assistente tecnico dal 17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Nautico "Domenico Millelire" di La Madda-



lena, nonché il servizio prestato dal 10.04.2015 al 28.04.2015 presso il Liceo Dettori di Tempio Pausania ai soli fini economici, escludendo la medesima dalle Graduatorie di Assistente Tecnico da tutte le scuole ed istituti della Provincia presso i quali aveva presentato domanda di inclusione per il triennio 2014-2017 (vedere Doc.8).

Tuttavia, la medesima Dirigenza che non riconosceva il servizio dal punto di vista giuridico come Assistente Tecnico, non annullava il certificato di servizio, Prot. n.1945/C7c del 22-04-2015, (doc. 15) che conteneva il servizio sopra descritto, che pertanto deve essere considerato valido.

DIRITTO

ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ART. 62 DEL CCNL DI RIFERIMENTO 20.11.2007 TEMPUS REGIT ACTUM

Come evidenziato in premessa, il Dirigente Scolastico del Liceo Dettori di Tempio Pausania, nell'emanare il provvedimento di esclusione della Cordedda, fondava il convincimento del proprio operato sulla base della Nota Ministeriale prot. n. A00DGPER 1293 del 22 febbraio 2012 e sul parere dell' Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio VI-AT- USR Sardegna del 09.02.2018, prot. 0001072, che peraltro invitava senza esito il Dirigente su indicato a tener conto delle eventuali deduzioni presentate dalla ricorrente, che si avvaleva del patrocinio sindacale, per presentare motivata opposizione al decreto di esclusione dalle graduatorie ATA, profilo professionale A.T. (Doc.8-10-11-12).

Non vi è chi non veda come il Dirigente Scolastico abbia erroneamente interpretato ed applicato la cennata nota ministeriale laddove, infatti, non considera che la medesima debba essere applicata dalla data di entrata in vigore ovvero 22 febbraio 2012 e solo ed esclusivamente per i nuovi rapporti instaurati dopo tale data.

Le circostanze fattuali sopradescritte evidenziano che la Cordedda sarebbe dovuta essere



considerata estranea alla predetta disposizione, atteso il fatto che la medesima, si avvaleva della propria sequenza contrattuale del 25 luglio 2008, sottoscritta tra le parti a norma dell'art. 62 del CCNL di riferimento 29.11.2007 (Doc .13).

La disposizione normativa sopra richiamata prescrive che "È fatta salva la validità dei titoli di studio per coloro che, al momento dell'entrata in vigore della presente sequenza contrattuale siano già inseriti in graduatoria o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale".

Si noti, pertanto, come il pregiudizio perpetrato nei confronti della ricorrente sia grave e fondato, atteso che per la Cordedda doveva sussistere il diritto a permanere nella graduatoria di assistente tecnico nonché il conseguente riconoscimento del servizio prestato anche ai fini giuridici. E ciò in virtù del fatto che l'odierna ricorrente era inserita nelle graduatorie profilo ATA a partire dal triennio 2001/2004 e successivi ed avendo, prima della nota ministeriale del 22.02.2012, prestato servizio come A.T. dal 17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Tecnico Nautico "Domenico Millelire" di La Maddalena, così come previsto e richiesto dalla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 sopra richiamata.

A nulla sono valse le sollecitazioni personali della lavoratrice, nonché le formali richieste avanzate da parte del sindacato di appartenenza, che ad oggi sono rimaste lettera morta (vedere Doc.12).

DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE ALLA BASE DEL PROVVEDIMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Appare utile portare all'attenzione dell'Organo giudicante che l'Istituto Scolastico G.M. Dettori, con la determina a firma del dirigente scolastico, prot. n. 1945/C7c, del 22.04.2015, con riferimento alla posizione della sig.ra Cordedda Letizia nata a [REDACTED] il



██████ provvedeva a convalidare i dati contenuti nella graduatoria d'istituto di III fascia, personale ATA, riconoscendo ai fini giuridici tutti i servizi prestati dalla lavoratrice (doc. 15).

Come anzidetto, l'Istituto Scolastico, con il decreto n. 000 1426 del 17.02.2018, ha riconosciuto alla Cordedda il solo servizio prestato in qualità di assistente tecnico dal 17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Nautico "Domenico Millelire" di La Maddalena, nonché il servizio prestato dal 10.04.2015 al 28.04.2015 presso il Liceo Dettori di Tempio Pausania ai soli fini economici, escludendo la stessa dalle Graduatorie di Assistente Tecnico da tutte le scuole ed istituti della Provincia presso i quali aveva presentato domanda di inclusione per il triennio 2014-2017. Tuttavia, il medesimo non ha mai provveduto ad annullare l'ordinanza sopra cennata, creando quindi una confusione di provvedimenti di contenuto diametralmente opposto.

ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES L.241/1990.

Il Giudice de quo non dovrà farsi ingannare dal principio dell'autotutela che verrà invocata a propria difesa dalla Pubblica Amministrazione. L'Istituzione Scolastica non ottemperando al dictum normativo di cui all'art. 21 della Legge 241/1990 ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Non vi è chi non veda come la condotta ascrivibile all'Amministrazione procedente appaia totalmente estranea al panorama normativo nazionale.

Secondo il primo comma dell'art. 21 nonies Legge 241/1990 "Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizza-



zione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge".

È evidente l'illegittimità in cui è incorsa l'amministrazione resistente in riferimento all'applicabilità della normativa vigente.

La norma sopra citata, infatti, individua espressamente un limite temporale (ragionevole) ben preciso entro il quale il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio. **Detto termine non può essere superiore a 18 mesi dal momento dell'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.**

E certamente il caso de quo fuoriesce dagli estremi temporali sopra indicati, non essendo la fattispecie concreta sussumibile sotto la sfera di azione dell'art. 21 nonies L.241/1990 testè richiamato. Ammettere il contrario significherebbe legittimare una elasticità autoritativa contra ius che l'amministrazione resistente non può e non deve avere e che, di certo, non può in nessun modo essere idonea a sanare vizi, colpe e difetti del proprio modus operandi.

Per le suesposte ragioni, la ricorrente rivendica il mancato inserimento in graduatoria.

La scelta del Dirigente Scolastico è vincolata al rispetto della normativa vigente.

Il danno subito dalla ricorrente è direttamente ricollegabile al rapporto di causalità tra l'indebita gestione delle graduatorie da parte dell'amministrazione e il conferimento dell'incarico in pregiudizio della ricorrente.

Con la predetta attribuzione, alla ricorrente è stato illegittimamente preclusa la possibilità di accedere al servizio, maturando relativa anzianità con pregiudizio sia personale che professionale.



Pertanto, è evidente l'illegittimità in cui sono incorse le amministrazioni resistenti in riferimento all'applicabilità della normativa vigente in materia.

Si rileva che le indicate condotte dell'amministrazione abbiano precluso alla ricorrente di permanere nelle Graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, profilo per A.T., Provincia di Sassari triennio 2014-2017 e triennio 2017-2020.

Di grave entità appare il pregiudizio causato alla ricorrente. Ad oggi, infatti, la Cordedda risulta esclusa dalla indicata graduatoria con conseguente preclusione per la medesima di un effettivo impiego.

Non solo! La ricorrente, qualora non potesse fare valere il diritto rivendicato e pertanto non potesse accedere a detta graduatoria, si vedrebbe superata da soggetti aspiranti alla medesima posizione e ruolo, muniti di titoli e punteggi inferiori a quelli dalla stessa conseguiti, ed al contempo non riuscirebbe a maturare i 24 mesi di servizio nel profilo contestato, in base alla normativa vigente per l'accesso al ruolo (Doc. 14, BANDO CONCORSO).

Il pregiudizio subito dalla ricorrente è pertanto "irreparabile", atteso che i relativi effetti lesivi non ricadrebbero su interessi meramente patrimoniali, ma andrebbero ad intaccare la stessa sfera dei diritti personali e professionali, quali le legittime aspirazioni di crescita professionale (come tali insuscettibili di reintegrazione ex post).

Il tutto in palese spregio della tutela accordata anche dalla Carta Costituzionale.

A ciò si aggiunga che la lesione lamentata non è minimamente risarcibile per equivalente, rendendo necessaria l'esecuzione in forma specifica, consistente nell'immediato inserimento della ricorrente nelle graduatorie di assistente tecnico (A.T.) di tutte le Scuole ed Istituti della Provincia di Sassari.



Tutto ciò premesso, Cordedda Letizia come sopra rappresentata e difesa chiede che l'Ill.mo Tribunale adito voglia in via cautelare:

- 1. previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio illegittimamente non riconosciuto e maturato dal 17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Tecnico Nautico "D. Millelire " di La Maddalena, nonché il servizio prestato dalla medesima dal 10.04.2015 al 28.04.2015 presso il Liceo "G. M. Dettori" di Tempio Pausania ;*
- 2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, profilo A.T., Provincia di Sassari triennio 2014-2017 e 2017-2020;*
- 3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.*

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

- 1. Diploma di licenza scuola media;*
- 2. Diploma Ragioniere e Perito Commerciale;*
- 3. Attestato Qualifica Professionale Programmatore Junior;*
- 4. Domanda di inserimento anno 2001;*
- 5. Domanda di inserimento triennio 2005-2008;*
- 6. Domanda di inserimento triennio 2008-2011;*
- 7. Domanda di inserimento triennio 2011-2014;*
- 8. Decreto di esclusione dalla graduatoria come A.T.;*
- 9. Domanda di inserimento graduatorie triennio 2014-2017;*
- 10. Nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 1293- UFF. III del 22.02.2012;*
- 11. Parere dell'USR- UFF. IV Ambito Territoriale di Sassari del 09.02.2018, n. 1072;*
- 12. Nota Sindacato SNALS di Sassari, prot. n. 30/A5c dell'11.09.2018;*



13. Sequenza Contrattuale per il personale ATA del 25/07/2008, prevista dall'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola,

14. Bando di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli di Assistente Tecnico anno scolastico 2018/2019.

15. Certificato a firma del Dirigente Scolastico del Liceo di Tempio prot. n.1945/C7c del 22.04.2015.

Si dichiara ai fini del versamento del contributo unificato che il valore della causa è indeterminabile e che nell'anno 2018, la ricorrente ha percepito un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF [REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esonero dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malaugurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara che la medesima è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, [REDACTED]

[REDACTED] e si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente.

Sassari, 29 marzo 2019

Avv. Giacomo Baralla "

- la causa veniva iscritta al numero di ruolo 614/2019 ed assegnata al Giudice dott.ssa Monia Adami;

- il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione di udienza per la data del 29.10.2019 (avente n. cronol. 2440/2019 dell'11.04.2019) venivano notificati a mezzo pec alle parti interessate il 18.10.2019 (**doc.16**);

- con memoria difensiva datata 28.10.2019, depositata il 29.10.2019, si



costituiva in giudizio l'Amministrazione scolastica ed il MIUR nella persona della Prof.ssa Concetta Cimmino, come da delega ex art 417 c.p.c. (doc.17);

- all'udienza del 02.02.2021, il Giudice rilevava d'ufficio la questione di incompetenza per territorio e dichiarava l'incompetenza del Tribunale di Sassari in favore del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, disponendo la riassunzione della causa nel termine di legge con spese compensate (doc.18);

- la ricorrente ha interesse a riassumere la causa dinanzi al Giudice ordinariamente adito, richiamando integralmente quanto esposto ed argomentato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. del 08.06.2019 promosso avanti al Tribunale di Sassari.

**** **

Tutto ciò premesso, CORDEDDA LETIZIA, come sopra elettivamente domiciliata, rappresentata e difesa,

RICORRE IN RIASSUNZIONE

contro l'AZIENDA PER TUTELA DELLA SALUTE SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, innanzi al Tribunale di Tempio Pausania, Sezione lavoro, affinché fissi l'udienza di prima comparizione delle parti per gli incombeni di rito e di discussione del predetto ricorso in riassunzione, per sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro

1. previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento giuridico del servizio illegittimamente non riconosciuto e maturato dal



17.12.2007 al 31.08.2008 presso l'Istituto Tecnico Nautico "D. Millelire" di La Maddalena, nonché il servizio prestato dalla medesima dal 10.04.2015 al 28.04.2015 presso il Liceo "G. M. Dettori" di Tempio Pausania;

2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle Graduatorie di Istituto III fascia, personale ATA, profilo A.T., Provincia di Sassari triennio 2014-2017 e 2017-2020;

3. in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.

In via istruttoria si allegano i seguenti documenti:

1. Diploma di licenza scuola media;

2. Diploma Ragioniere e Perito Commerciale;

3. Attestato Qualifica Professionale Programmatore Junior;

4. Domanda di inserimento anno 2001;

5. Domanda di inserimento triennio 2005-2008;

6. Domanda di inserimento triennio 2008-2011;

7. Domanda di inserimento triennio 2011-2014;

8. Decreto di esclusione dalla graduatoria come A.T.;

9. Domanda di inserimento graduatorie triennio 2014-2017;

10. Nota ministeriale Prot. n. AOODGPER 1293- UFF. III del 22.02.2012;

11. Parere dell'USR- UFF. IV Ambito Territoriale di Sassari del 09.02.2018, n. 1072;

12. Nota Sindacato SNALS di Sassari, prot. n. 30/A5c dell'11.09.2018;

13. Sequenza Contrattuale per il personale ATA del 25/07/2008, prevista dall'articolo 62 del CCNL 29/11/2007 del Comparto Scuola,

14. Bando di concorso per titoli per l'accesso ai ruoli di Assistente Tecnico an-



no scolastico 2018/2019.

15. Certificato a firma del Dirigente Scolastico del Liceo di Tempio prot.

n.1945/C7c del 22.04.2015.

16. ricorso notificato a mezzo pec;

17. memoria difensiva datata 28.10.2019, a firma della Prof.ssa Concetta Cim-

mino, con delega ex art 417 c.p.c.;

18. copia verbale di udienza del 02.02.2021 e provvedimento dichiarativo

dell'incompetenza del Tribunale di Sassari, in funzione del Giudice del lavoro;

19. dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi IRPEF.

Si dichiara ai fini del versamento del contributo unificato che il valore

della causa è indeterminabile e che nell'anno 2018, la ricorrente ha per-

cepito un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., ai fini dell'esonero

dall'eventuale condanna alle spese e compensi di giudizio nella malau-

gurata ipotesi di soccombenza, parte ricorrente dichiara che la medesi-

ma è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ulti-

ma dichiarazione, [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] e si im-

pegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, eventuali

variazioni rilevanti dei citati limiti di reddito che dovessero verificarsi

nell'anno precedente.

Sassari, 23 febbraio 2021

Avv. Giacomo Baralla

